

Per i servizi di banche depositarie alle SGR percentuali di imponibilità IVA superate

Lo ha riconosciuto l'Agenzia delle Entrate interpretando le recenti modifiche al TUF

/ Stefania BARSALINI

Il DLgs. n. 71/2016 ha modificato l'art. 48 del DLgs. 58/1998 (TUF), eliminando la possibilità per le società di gestione del risparmio di "affidare" alla banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli OICR (calcolo del NAV secondo il c.d. "regime dell'affidamento").

Per **delegare il calcolo** del valore della quota alla banca depositaria, le SGR possono procedere con il regime dell'esternalizzazione, nel rispetto del comma 3-bis dell'art. 48 del TUF.

Sotto il profilo dell'IVA, l'art. 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633/1972, definisce esente dall'imposta "la gestione dei fondi comuni di investimento" (ricalcando l'art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE).

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. [75/2007](#) aveva precisato che sono **esenti IVA** tutte le prestazioni di servizi indispensabili al processo produttivo legato alla gestione del fondo comune di investimento, ancorché rese da un soggetto terzo; mentre sono imponibili le predette prestazioni allorché siano qualificabili come autonome e distinte rispetto all'ordinaria attività di gestione del fondo.

Sono, invece, **imponibili ai fini IVA** le funzioni che non attengono alla gestione dei fondi comuni di investimento ma al controllo e alla loro sorveglianza, concordemente all'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia nella sentenza [C-169/04](#), non rientrando nell'accezione di "gestione" prevista dalla direttiva IVA.

A causa della difficoltà di distinguere la quota dei corrispettivi riferibile all'attività di controllo in presenza di un unico corrispettivo, in fase di accertamento, le commissioni, complessivamente considerate, percepite dalle banche depositarie, erano riqualficate come imponibili ai fini IVA.

Per porre rimedio a tale situazione, era intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. [97/2013](#), a seguito di un'analisi condotta al fine di determinare l'**incidenza** delle suddette attività di controllo sul servizio complessivo offerto dalle banche depositarie e la parte dei corrispettivi imponibile IVA.

L'attività di banca depositaria si articola in differenti "macro-attività", quali la "gestione partecipanti", la "tenuta conti di liquidità", il "calcolo NAV", il "controllo banca depositaria", la "assistenza amministrativa".

Il rapporto tra l'ammontare delle risorse dirette ed indirette, materiali e umane, assorbite dalla **funzione di controllo** – imponibile ai fini IVA – rispetto al totale delle risorse assorbite dal servizio complessivo di banca depositaria, remunerato da un corrispettivo unitariamente determinato, esprimeva la quota parte di atti-

ività di banca depositaria riferibile alla funzione di controllo.

Quanto al perimetro di osservazione, l'analisi è stata compiuta con riferimento ai servizi prestati in modalità "affidamento" (con un elevato ricorso all'affidamento dei servizi di **calcolo del NAV** alle banche depositarie e con una minore incidenza delle attività di controllo banca depositaria sul servizio complessivo) e a quelli adempiuti in modalità "tradizionale" (caratterizzato da un modesto ricorso all'affidamento dei servizi di calcolo del NAV alle banche depositarie e da un rilevante peso delle attività di controllo banca depositaria sul servizio complessivo).

L'esito dell'analisi ha portato a determinare, con la già citata risoluzione n. [97/2013](#) nel **28,3%** la quota di incidenza delle attività imponibili IVA sul totale delle attività svolte dalle banche depositarie (ferma restando la possibilità di determinare diversamente detta percentuale sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili).

Le ultime modifiche normative introdotte all'art. 48 del TUF hanno, tuttavia, comportato il **superamento del regime** dell'affidamento e – per le banche depositarie fornitrici del servizio di calcolo del NAV in outsourcing – la necessità d'individuare in modo analitico le funzioni svolte e le risorse impiegate in relazione a tale servizio.

La percentuale di imponibilità del 28,3% non risulta essere più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie; tale percentuale, infatti, è frutto dell'analisi che includeva nella **forfetizzazione** anche il calcolo del NAV, secondo il modello dell'affidamento (servizio oggi escluso da tale modello alla luce delle novità illustrate, di cui al DLgs. 71/2016).

Con la consulenza giuridica n. 954-94/2016 del 2 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate **aggiorna** il trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie di OICR nei confronti delle SGR, nel senso che gli operatori, oltre ad attivarsi per l'adeguamento delle convenzioni tra le varie banche depositarie e le SGR, devono dare distinta evidenza dei corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il relativo regime IVA.

L'Agenzia delle Entrate riconosce, infine, per il periodo d'imposta 2017, l'esimente relativa alle "obiettive condizioni di incertezza" di cui all'art. 6, comma 2 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472, per cui non sono irrogabili le **sanzioni** amministrative.